Città metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento IV Servizio 4
Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale

Installazione	Centrale Termoelettrica
Localizzazione	Via Ariana, km 5,2 – 00034 Colleferro (RM)
Gestore	**TERMICA COLLEFERRO** S.p.A. - C.F. 02894511209
Sede legale	Via degli Agresti, 4 e 6 – 40123 Bologna
Tipologia IPPC	1.1– Combustione di combustibili in installazione con una potenza tecnica nominale pari o superiore a 50 MW.

ALLEGATO TECNICO

PRESCRIZIONI GENERALI

Il Gestore deve:

1. entro 30 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale e all'ARPA Lazio Sezione Provinciale di Roma (d'ora in avanti "Arpa"), ai sensi del comma 1 dell'articolo 29-decies del D.Lgs. 152/2006, di attuare le condizioni stabilite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (in seguito "AIA");

GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA

2. entro 60 giorni dalla comunicazione di cui alla prescrizione n. 1, trasmettere alla Città metropolitana, ad Arpa e al Comune tutta la documentazione presentata per l'istanza AIA (con nota protocollo nn. 137981, 137988 e 137997 del 18/09/2019) emendata per mezzo delle varie integrazioni e chiarimenti che si sono succedute durante il procedimento di rilascio dell'AIA, **compreso il Piano di Monitoraggio e Controllo da modificare secondo quanto alle successive specifiche prescrizioni**; le variazioni rispetto all'istanza originale dovranno essere evidenziate in grassetto e dovrà essere inserita opportuna nota di riferimento;

3. entro il 30 gennaio di ciascun anno, versare ad Arpa, autorità di controllo individuata dal comma 3 dell'articolo 29-decies del D.Lgs. 152/2006, il corrispettivo della tariffa relativa alle attività di controllo programmato per ciascun anno solare previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo, calcolata secondo le norme vigenti;

4. entro il 30 aprile di ogni anno, compilare in via telematica la dichiarazione PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) relativa alle emissioni in aria, acqua, suolo e trasferimento di rifiuti, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006, dando comunicazione alla Città metropolitana dell'avvenuta compilazione entro il successivo mese di maggio. Le informazioni relative alla procedura telematica da eseguire sono disponibili sul sito internet http://www.eprtr.it/homepage.asp";

5. entro il 1° marzo di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 29-decies del D.Lgs. 152/2006, presentare alla Città metropolitana, all'Arpa e al Comune di Colleferro (il "Comune") una relazione che contenga i dati degli autocontrolli dell'impianto relativi all'anno solare precedente effettuati secondo il Piano di Monitoraggio e Controllo e un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo, le ore di funzionamento mensili della turbina e della caldaia ausiliaria; alla sola Città metropolitana, inviare copia degli autocontrolli ostensibili al pubblico: ove tale copia non pervenisse, la Città metropolitana sarebbe autorizzata a pubblicare gli autocontrolli completi;

6. comunicare eventuali variazioni societarie, del Rappresentante Legale o del Responsabile IPPC dell'impianto, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/06;

7. trasmettere alla Città metropolitana i rinnovi periodici delle certificazioni (ISO 14001 e EMAS) entro 90 giorni dal conseguimento;

8. tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti del caso, presso la sede dell'impianto, insieme con copia dell'atto Autorizzativo completo, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale e copia della *Pronuncia di compatibilità ambientale* dell'Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio (nota prot. 254143 del 03/12/2010);

9. fornire ai soggetti incaricati, durante lo svolgimento degli accertamenti ai sensi dell'articolo 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006, tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo: in

particolare, il Gestore garantirà l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli e assicurerà la presenza nell'insediamento di personale in grado di assistere ai controlli e ai campionamenti;

10. conservare tutti i dati derivanti dal monitoraggio presso lo stabilimento in formato originale, elettronico o cartaceo, per un periodo di tempo pari alla durata dell'AIA;

11. trasmettere, con frequenza annuale, alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa, la revisione aggiornata del Sistema di Gestione ambientale certificato, contenente eventuali cambiamenti riguardanti:
    - ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi;
    - procedure di definizione degli aspetti gestionali (controllo della documentazione e registrazioni, gestione della comunicazione, gestione della conformità, gestione delle verifiche ispettive periodiche);
    - procedure contenenti i criteri operativi per la gestione degli impianti, delle apparecchiature suddivise per comparti ambientali e per processi;
    - procedure contenenti le modalità di sorveglianza e monitoraggio dei criteri operativi e degli indicatori ambientali definiti;
    - procedure per la gestione delle emergenze ambientali;

<u>GESTIONE TECNICA ORDINARIA</u>

12. adottare tutte le misure gestionali al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi ed adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

13. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblicae con ogni altra norma applicabile;

14. identificare in maniera chiara, utilizzando la codifica adottata nel presente atto, tutti i punti di scarico ed emissione in atmosfera, le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti prodotti;

15. mantenere il ciclo produttivo e le modalità gestionali conformemente alle migliori tecniche disponibili (BAT) per le unità di Turbina a gas a ciclo combinato (CCGT) 50–600 MWt, di cui alla Decisione 2017/1442/UE del 31/07/2017, secondo le specifiche tecniche e previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e nelle relative integrazioni;

16. alimentare la centrale termoelettrica e la caldaia ausiliaria esclusivamente con gas naturale;mantenere il gasolio come opzione di combustibile di emergenza della caldaia ausiliaria per i casi in cui la rete nazionale di fornitura del gas metano non sia in grado di consegnarlo; il gasolio deve avere un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in peso; il funzionamento della caldaia ausiliaria con gasolio non potrà in ogni caso superare annualmente le 120 ore di durata o consumare più di 250 metri cubi di gasolio;

17. esercire lo stabilimento in modalità di ciclo combinato (gruppo turbogas TG+TV) esclusivamente in ALTERNANZA alla modalità di emergenza con sola caldaia ausiliaria (GVA), ad eccezione dei periodi transitori di passaggio da un funzionamento all'altro.

18. Dovrà essere realizzata e posta in operazione ininterrotta una funzione aggiuntiva al Software di Gestione dello SME per la verifica dell'alternanza tra il funzionamento del ciclo con Turbogas (TG) e del ciclo con Caldaia Ausiliaria (GVA); il sistema registrerà per entrambi gli impianti TG e GVA, i momenti di 1) accensione, 2) raggiungimento del minimo tecnico, 3) impulso allo spegnimento, 4) perdita del minimo tecnico 5) spegnimento; tale il sistema digitale dovrà consentire di redigere un rapporto mensile sulla durata e sul funzionamento delle due modalità e del numero e durata delle transizioni tra modalità, sulla base di uno schema che sarà acquisito dal PMeC;

19. **entro 90 giorni** dalla data della comunicazione di cui alla precedente prescrizione n. 1, la Società redigerà una relazione contenente la descrizione delle modalità progettate per il funzionamento della funzione software di cui alla precedente prescrizione n. 18 contenente i principi logici dell'acquisizione dei dati, la natura dei dati utilizzati, l'evidenziazione dei transitori e gli output verificabili e utilizzabili dal sistema;tale relazione sarà trasmessa per la sua verifica alla Città metropolitana prima della posta in esercizio del sistema; in seguito, il prosieguo dello sviluppo e della posta in opera del sistema sarà dettato dai tempi che l'Autorità Competente riterrà opportuni;

il Gestore provvederà a:

20. effettuare il campionamento per le relative analisi di ogni emissione nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto e con la periodicità e le metodologie indicate nel PMeC ed indicare i metodi analitici utilizzati e i risultati nei certificati analitici; qualora non fosse possibile eseguire le indagini analitiche secondo quanto indicato nel PMeC, la Società utilizzerà le metodologie secondo quanto indicato nella nota circolare CMRC-2020-0083927 del 26/05/2020 e in ogni caso, comunicando preventivamente la metodologia scelta alla Sezione di Roma dell'Arpa;

21. comunicare, alla Città metropolitana, all'Arpa e al Comune, le eventuali modifiche progettate per lo stabilimento che ricadano nella definizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/2006, allegando un'apposita relazione che quantifichi le variazioni degli impatti sulle diverse matrici ambientali tutte le eventuali modifiche dell'impianto. Tali modifiche saranno valutate dalla Città metropolitana, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. 152/2006;

22. qualora intenda interrompere temporaneamente tutte le attività dello stabilimento per un periodo superiore a 30 giorni, comunicare alla Città metropolitana e ad Arpa le seguenti informazioni:
    - le misure che verranno intraprese nel periodo di sospensione al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi e finalizzate a evitare incidenti e limitarne le conseguenze;
    - la data presumibile di riattivazione degli impianti.

    La ripresa delle attività deve essere comunicata alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio con almeno 5 giorni di preavviso; si ricorda che, nel periodo di interruzione, risultano sospese solo le prescrizioni strettamente collegate all'esercizio dell'impianto oggetto di sospensione, mentre tutte le altre restano vigenti;

<u>INCIDENTI</u>

23. comunicare tempestivamente alla Città metropolitana, all'ARPA ed ai Comuni l'eventuale blocco parziale o totale dell'impianto per cause d'emergenza;in particolare, tali fermate devono essere registrate, riportando ora di fermo e di riavvio, motivazioni dello stesso ed eventuali interventi effettuati conformemente al Piano di Monitoraggio e Controllo;

24. ai sensi dell'art. 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente la Città metropolitana e l'Arpa e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone la Città metropolitana;

25. comunicare entro 8 ore alla Città metropolitana, Arpa e il Comune dei risultati della sorveglianza delle emissioni relative all'impianto, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tale da non consentire il rispetto dei valori limite di emissione, ai sensi dell'articolo 29-decies comma 3 lettera c) del D.Lgs. 152/2006;

CONCLUSIONE ATTIVITÀO VARIAZIONE TITOLARITÀ

26. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, entro 30 giorni comunicare e far comunicare al nuovo gestore tale variazione alla Città metropolitana, ai sensi e con le modalità dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/06, richiedendo la volturazione dell'autorizzazione;
27. comunicare preventivamente alla Città metropolitana, all'Arpa e al Comune le intenzioni di cessazione delle attività dell'installazione autorizzata con il presente provvedimento; la Città metropolitana, a seguito della citata comunicazione, stabilirà la tempistica entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Città metropolitana stessa, ai Comuni ed all'Arpa, il "Piano di dismissione e ripristino del sito";
28. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività, ed eventualmente ripristinare il sito stesso ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
29. al momento della cessazione definitiva delle attività, eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le eventuali sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;
30. a far data dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il Gestore autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

CONSUMI DI MATERIE PRIME e AUSILIARIE - RISORSE IDRICHE ED ELETTRICHE

31. Il Gestore dovrà regolare l'acquisizione e lo stoccaggio delle materie prime e ausiliarie nello stabilimento coerentemente con quanto previsto nella documentazione acquisita per il procedimento di autorizzazione; in particolare, lo stoccaggio deve essere effettuato nelle aree appositamente predisposte e identificate;
32. la registrazione delle materie prime e ausiliarie in ingresso, deve essere effettuata in conformità con quanto indicato nella Tabella C1 nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
33. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
34. il Gestore dovrà manutenere i misuratori di portata nelle correnti di approvvigionamento in ingresso delle acque potabili (A.P.) e nella corrente delle acque industriali/antincendio già attivati e funzionanti; la registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
35. con le modalità indicate nella tabella C2.1 del Piano di Monitoraggio e Controllo,devono essere controllati i contenuti di metalli indicati nelle acque industriali da utilizzare per i processi produttivi;
36. la registrazione del consumo di energia elettrica e termica, deve essere effettuata in conformità a quanto indicato nella Tabella C4 del PMeC, che deve comprendere anche la contabilizzazione dell'energia elettrica prelavata da rete pubblica e il frazionamento dell'energia elettrica prodotta dallo stabilimento nelle componenti di autoconsumo, di fornitura ai clienti e di consegna alla rete pubblica.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

37. Relativamente ai parametri fisici e chimici emessi in atmosfera, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel seguente quadro emissivo durante le condizioni di esercizio normale con esclusione dei periodi di avvio e di arresto:

Emissioni convogliate Gruppi di Cogenerazione (IPPC)categoria CCGT

Punto diEmissione	*Impianto*	*temp.°C*	*Portata Nm³/h*	*Inquinante*	*Valori limite orariomg/Nm³*	*Valori limite annuale (2)*	*Flussi di massa kg/anno (3)*	*Sistema di abbatti-mento*
E1	Centrale turbogas a ciclo combinato (TG)	170 (6)	285.000	NO_x	40(1)	25	NOx 54000 CO 40000	Bruciatori Dry low Nox+SCR
				CO	25(1)	15		
				NH_3(4)	5(1)			
				SO_x (come SO_2)	3(1)			
				Polveri	3,5(1)			
E2	Caldaia ausiliaria (GVA)	150	30.000	NO_x	150 (200)(5)			
				CO	100 (100)(5)			
				SO_x (come SO_2)	3 (400)(5)			
				Polveri	5(5)			

NOTE:
(1) concentrazione Media Oraria (riferita a fumi secchi in condizioni normali al 15% O_2);
(2) concentrazione Media Annua calcolata come media delle medie orarie registrate corrispondenti alle ore effettive di funzionamento (riferita a fumi secchi in condizioni normali al 15% O_2);
(3) flusso massimo di massa costituito dalla somma dei valori di NOx e CO di E1+E2;
(4) monitoraggio di tipo continuo dell'NH_3 (riferita a fumi secchi in condizioni normali al 3% O_2)) sulla linea fumi, come da prescrizione VIA;
(5) concentrazione Media Oraria (riferita a fumi secchi in condizioni normali al 3% O_2) tra parentesi le concentrazioni nel caso di esercizio della caldaia ausiliaria con alimentazione a gasolio;
(6) il valore di temperatura rappresenta il valore massimo ammissibile.

I valori limite di emissione fissati nelprecedente Quadro Emissivo rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;

38. l'esercizio deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di normale funzionamento (al di sopra del minimo tecnico) il rispetto di tali limiti di emissione per tutti gli impianti;

39. la verifica di conformità ai valori limite di emissione dovrà essere effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, per mezzo di monitoraggi in continuo e di campagne periodiche di campionamento e analisi secondo la frequenza stabilita nel PMeC; i metodi analitici da utilizzare sono quelli definiti nel PMeC.; la durata di ogni campionamento deve essere conforme alla normativa tecnica vigente (UNI, UNICHIM, ecc.) e tale da assicurare la rappresentatività del campionamento stesso rispetto alla tipologia di emissione; in particolare, si considerano conformi ai valori limite le misure discontinue alle emissioni convogliate se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione;

40. **con le modalità della prescrizione n.** 2**, il Gestore apporterà modifiche al PMeC:**
    - nella Tabella C5, sostituzione per entrambi i punti di emissione E1 ed E2 delle righe dei parametri PM_{10} e $PM_{2,5}$ e loro sostituzione con una sola riga per il parametro "polveri totali" e mantenimento della medesima metodologia di controllo;
    - nella Tabella C5, aggiornamento della metodica di monitoraggio in continuo dell'NH_3 con la norma UNI EN ISO 21877:2020;

41. i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza ed essere sottoposti alla periodica manutenzione in accordo con quanto riportato nel PMeC;

42. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti (camini E1 ed E2) devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme vigenti. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;

43. lo sbocco dei camini E1 ed E2 dovrà essere mantenuto verticale verso l'alto e realizzato in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell' atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite dal Piano di Risanamento Regionale della Qualità dell'Aria del Lazio;

44. con sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME), devono essere rilevate e registrate su entrambi ei camini E1 ed E2 le concentrazioni di NOx, CO, e O_2 libero, nonché la temperatura, l'umidità e la portata volumetrica degli effluenti gassosi, mentre solo sul camino E1 anche la concentrazione di NH_3; su entrambi i camini, in modalità discontinua e con la frequenza indicata nel PMeC saranno rilevate le concentrazioni di polveri totali e di SO_2. I sistemi di SME devonoregistrare in continuo anche i valori medi orari della portata di gas naturale alimentato alla centrale, della potenza elettrica prodotta, nonché della potenza termica fornita alle varie utenze; i sistemi SME dovranno essere gestiti secondo le specifiche della norma UNI 14181 e i relativi manuali di gestione dovranno essere predisposti secondo le linee guida ISPRA "Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera;

45. il punto di emissione E3, al quale recapita il gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio, viene utilizzato in condizioni di emergenza per l'avviamento del turbogas in assenza di alimentazione elettrica dalla rete; per tale impianto, il Gestore si è impegnato a garantire il funzionamento per non più di 500 ore operative all'anno calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni; ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 273-bis comma 15, non sono prescritti limiti emissivi alla condizione che, entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il Gestore trasmetta alla Città metropolitana e all'Arpa, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative totalizzate nell'anno precedente;

46. il camino E4, al quale recapita la motopompa antincendio alimentata a gasolio da 409 kW, ricade nella categoria bb) dell'elenco di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06; i punti di emissione E5, E6, E7, ai quali recapitano le n. 3 caldaie utilizzate per il preriscaldamento del gas metano da 138 kW termici cadauno, ricadono nella categoria dd) dell'elenco di cui sopra; come stabilito dall'art. 272 comma 1) del D.Lgs. 152/06 ai camini E4, E5, E6 ed E7 non sono prescritte prescrizioni di monitoraggio; il Gestore garantirà il rispetto dei valori limite previsti dall'articolo 6 delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio, operando il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, secondo le modalità espresse nel PMeC;

47. tutti gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse e fuggitive dalle lavorazioni autorizzate, nel caso si verifichino fenomeni rilevanti di emissioni di odori la Città metropolitana si riserva la facoltà di prescrivere ulteriori sistemi di contenimento;

<u>Monitoraggi DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>

48. il campionamento e le analisi di ogni emissione dovrà essere effettuato nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto e con la periodicità indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

49. il Gestore dovrà comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad ARPA, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici;

50. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme CEN o, laddove non disponibili, le pertinenti norme ISO ovvero le norme nazionali o internazionali, nonché le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. Il Gestore dovrà effettuare la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06;

51. il Gestore deve trasmettere agli enti previsti i risultati degli autocontrolli effettuati nell'ambito alla relazione di cui alla prescrizione n.5, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato, e validati dal Gestore stesso con verifica di conformità ai limiti di emissione;

MONITORAGGI IN CONTINUO

52. la strumentazione di misura della temperatura nei gas effluenti, nonché l'analizzatore per la misurazione e registrazione in continuo dell'O_2 libero, degli NOx, CO e NH_3 (nota (4) tabella prescrizione 37) dei fumi prodotti dalla centrale termica deve essere esercita, verificata e calibrata ad intervalli regolari secondo le linee guida del D.M. 31/01/2005 e la vigente normativa in materia (Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06);il Gestore deve comunicare ad ARPA, con almeno 10 giorni di anticipo, la data in cui intende effettuare le operazioni di cui al punto precedente;

53. il Gestore deve trasmettere annualmente i risultati dei parametri monitorati in continuo, alla Città metropolitana, ad ARPA e al Comune insieme alla relazione di cui alla prescrizione n.5;i dati devono essere predisposti su una tabella contenente le informazioni riportate nello schema sottostante.

Identificativo dell'impianto:							
PERIODO	***Consumo CH_4 (Sm^3)***	***Energia prodotta (KWh)***		***Massima concentrazione oraria di NOx (mg/Nm^3)***	***Massima concentrazione oraria di CO (mg/Nm^3)***	***Flusso di massa NOx (kg)***	***Flusso di massa CO (kg)***
		elettrica	termica				
Gennaio							
Febbraio							

Dicembre							
ANNO							

SCARICHI

54. I flussi di acque reflue che confluiscono nella vasca di raccolta di acque industriali da $30m^3$ e che successivamente vengono inviate come flusso AI1 alla vasca finale di raccolta da $20m^3$ devono essere gestiti come di seguito:
    - lo scarico parziale discontinuo di acque reflue industriali AM1,costituito dagli spurghi delle torri di raffreddamento deve essere misurato volumetricamente e controllato al pozzetto di prelievo (presa campione su tubazione) pAM1, a valle della vasca torre di raffreddamento;
    - lo scarico parziale discontinuo di acque reflue industriali AM2, costituito dagli eluati dell'impianto acqua demineralizzata neutralizzati nell'impianto dedicato, dei filtri a sabbia e del sistema di chiariflocculazione, deve essere misurato volumetricamente e controllato al pozzetto di prelievo pAM2 (presa campione su tubazione) a valle della vasca di neutralizzazione;
    - lo scarico parziale discontinuo di acque reflue industriali AM3, costituito da scarichi oleosi provenienti dalle aree delle turbine (TG e TV) trattati in un impianto di disoleazione, deve

essere misurato volumetricamente e controllato al pozzetto di prelievo (presa campione su tubazione) pAM3 a valle del disoleatore;

55. le acque meteoriche di dilavamento devono essere gestite conformemente a quanto previsto dall'articolo 30 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio – D.C.R. n. 18 del 23/11/2018;

56. le di acque di prima pioggia devono essere trattate nell'impianto disoleatore, misurate volumetricamente e controllate nel pozzetto combinato di misura prelievo pAP1/mAP1, prima di essere convogliate nella vasca finale di raccolta da 20m^3; le acque meteoriche ulteriori rispetto alle acque di prima pioggia (ai sensi del P.T.A. della Regione Lazio) dette "di seconda pioggia" devono essere inviate direttamente allo scarico discontinuo SF3 che recapita al fosso delle Sorbe;

57. lo scarico delle acque domestiche "nere" AD1 dovrà essere misurato volumetricamente da un misuratore di portata mAD1 e controllato al pozzetto di prelievo (presa campione su tubazione) pAD1 a valle della vasca Imhoff, e a monte del convogliamento alla vasca di raccolta finale, per i parametri pH, Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, Fosforo totale, Azoto ammoniacale e tensioattivi, in accordo con quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

58. per quanto attiene la gestione della vasca Imhoff, il PMeC dovrà essere integrato con gli aspetti relativi alla manutenzione, ai controlli periodici ed allo spurgo, previsti nella D.G.R. 219/2011 e con le frequenze ivi indicate.

59. le acque confluite nella vasca finale di raccolta da 20m^3 sono scaricate tramite il punto SF1 nell'impianto di depurazione consortile gestito dalla Società Consortile Servizi Colleferro; il refluo sarà misurato volumetricamente e controllato al pozzetto di prelievo combinato di presa campione e misuratore di portata AMSF1;

60. gli scarichi campionati ai punti pAM1, pAM2, pAM3 e pSF1 dovranno rispettare separatamente i limiti per i parametri stabiliti in accordo con quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo che sarà organizzato secondo quanto di seguito:
    - la frequenza degli autocontrolli è fissata in quadrimestrale;
    - il primo controllo annuale è effettuato per tutti i parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per il rispetto dei limiti in essa previsti per il conferimento in fogna e dei limiti stabiliti nella tabella "S" dal Consorzio Servizi Colleferro; inoltre saranno controllate le sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
    - il secondo e terzo autocontrollo sono effettuati per i parametri stabiliti nella tabella "S" dal Consorzio Servizi Colleferro per il rispetto dei limiti in essa previsti e dei limiti previsti per tali parametri per il conferimento in fogna secondo la Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
    - il Gestore dovrà comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad ARPA, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici.

61. Campagna conoscitiva dei reflui: entro un anno dal rilascio dell'AIA, due tra i controlli quadrimestrali sui reflui che saranno effettuati secondo calendario ordinario del PMeC, saranno condotti per la ricerca di tutti i parametri (da n. 1 a n. 51) previsti dalla tabella 3 Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006: i risultati saranno utilizzati sia per la verifica dei conferimenti, che per i monitoraggi AIA previsti nel PMeC, che per la piena conoscenza dei reflui; entro 60 giorni dal completamento delle analisi di laboratorio, la Società invierà i risultati integrali delle analisi alla Città metropolitana.

62. Allo scarico SF3 che recapita nel Fosso delle Sorbe, nelle condizioni di normale conferimento al depuratore consortile dei reflui industriali, di prima pioggia e domestici, sono convogliate direttamente le acque meteoriche di seconda pioggia; esclusivamente nei casi in cui non risulti possibile conferire i reflui citati al depuratore consortile, deve essere attivato lo "scarico di

emergenza" di cui alla successiva prescrizione n.65, che può avere durata massima consecutiva di 45 giorni;

63. dovranno essere tenuti costantemente in perfetta efficienza i misuratori di portata relativi ai misuratori in continuo di portata posizionati sulla tubazione di scarico della vasca reflui A06 (AI3) e quello posto a valle della valvola HVSF3(AI4);dovrà essere tenuto costantemente in perfetta efficienza il pozzetto di controllo finale (AM5) immediatamente a monte del punto di scarico finale SF3.

64. **con le modalità della prescrizione n.** 2**, il Gestore apporterà modifiche al PMeC:**
    - nella tabella C10, saranno integrate le prescrizioni di cui ai primi tre punti elenco della precedente prescrizione n. 60;
    - nella Tabella C10, per il punto di controllo p.A.D.1 dovrà essere integrato il parametro 42, Tensioattivi totali,
    - nella tabella C11bis, dovrà essere aggiornato il metodo di riferimento APAT CNR IRSA 4020 Man 29 per la determinazione del parametro Azoto nitroso,
    - nella tabella "Controllo e Manutenzione-Punti critici degli impianti e dei processi produttivi" dovranno essere integrati gli aspetti relativi alla manutenzione, ai controlli periodici ed allo spurgo, previsti nella D.G.R. 219/2011, con le frequenze ivi indicate,
    - il "Quadro delle attività" sarà aggiornato di conseguenza alle modifiche apportate nelle tabelle.

SCARICHI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA

65. Nell'esclusivo e dimostrato caso di impossibilità a confluire i reflui dello stabilimento normalmente inviati attraverso lo scarico SF1 al Depuratore Consortile, la Società potrà attivare lo scarico di emergenza dei reflui allo scarico SF3,di cui al precedente punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, che potrà continuare per un periodo consecutivo massimo di 45 giorni;

66. precedentemente all'attivazione dello scarico di emergenza, la Società dovrà inoltrare tramite posta elettronica certificata all'Arpa Lazio sede di Roma, al Comune di Colleferro ed alla Città metropolitana di Roma Capitale una comunicazione attestante l'attivazione dello scarico nonché le letture del momento ai contatori volumetrici AI3 ed AI4;

67. l'avvio della modalità di scarico di emergenza sarà possibile esclusivamente alla condizione in cui le analisi su campioni di reflui prelevati al punto di analisi AMSF1 rispettino i limiti previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per i parametri pH, temperatura, conducibilità, COD e cloruri;

68. le ulteriori operazioni da effettuare per l'avvio e conduzione delle modalità di scarico in emergenza sono le seguenti:
    a. messa in ricircolo della pompa Vasca A06 e prelievo campione per analisi del refluo da scaricare di cui al precedente punto 67,
    b. apertura valvola di sezionamento HVSF3, normalmente chiusa,
    c. chiusura valvola di sezionamento HVSF1,
    d. analisi preliminari dei reflui scaricati come indicato al seguente punto 69,
    e. analisi settimanali dei reflui scaricati, come indicato al seguente punto70,
    f. analisi giornaliere per i parametri pH, Temperatura, Conducibilità, COD e Cloruri,
    g. comunicazione di "fine emergenza" agli Enti di controllo come indicato al seguente punto71;

69. entro 12 ore dall'attivazione dello scarico di emergenza la Società dovrà effettuare un campionamento dei reflui, al punto di prelievoAMSF1, da analizzare presso un laboratorio di analisi certificato, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla Parte Terza, Allegato 5, Tabella 3 del D.Lgs. 152/06. Dette analisi dovranno essere trasmesse all'Arpa Lazio sede di

Roma, al Comune di Colleferro ed alla Città metropolitana di Roma Capitale nel più breve tempo possibile;

70. le analisi dovranno essere ripetute con cadenza settimanale. L'esito delle stesse dovranno essere tenute a disposizione delle Amministrazioni che ne faranno richiesta e comunque per tutta la validità dell'autorizzazione integrata ambientale;

71. al termine delle condizioni di emergenza la Società dovrà provvedere ad inoltrare entro 6 ore, tramite posta elettronica certificata, una comunicazione all'Arpa Lazio sede di Roma, al Comune di Colleferro ed alla Città metropolitana di Roma Capitale attestante la disattivazione dello scarico di emergenza nonché i valori misurati dai contatori volumetrici AI3 ed AI4;

EMISSIONI SONORE

72. il Gestore dovrà rispettare i livelli di emissione e di immissione sonora della vigente normativa, con particolare riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, definiti altresì dal vigente Piano di Classificazione Acustica (PCA) del territorio del Comune di Colleferro, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 13/10/2004, e riassunti nel quadro seguente.

Valori limite di emissione in Leq in dB(A) per la Classe VI "Aree esclusivamente industriali"

Tabella	***valori limite assoluti***	***Tempo di riferimento Diurno (06.00-22.00)***	***Tempo di riferimento Notturno (22.00-06.00)***
B	Emissione	65	65
C	Immissione	70	70

73. La verifica della compatibilità delle emissioni sonore dell'impianto dovrà essere eseguita monitorando i livelli sonori emessi, con misure sia al confine aziendale, che presso i ricettori, secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2015 e finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente Laeq e diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno;

    I rilievi di emissione sonora devono essere effettuati presso i punti individuati nella *Figura 3.1d "Localizzazione Rilievi fonometrici"* dell'allegato B24 alla documentazione associata all'AIA,secondo la cadenza indicata nel PMeC, la cui prima occorrenza deve cadere entro novembre 2020, e ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche dell'installazione; i punti di rilievo fonometrico ai recettori sono identificati con le coordinate seguenti;

Postazioni di misura	***Latitudine nord***	***Longitudine est***
P1	41°44'22,93"	12°57'39,71"
P2	41°44'13,97"	12°57'41,17"
P3	41°44'6,29"	12°57'43,73"

74. Gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso la centrale per almeno 5 anni, a disposizione degli Organi di Controllo; qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal quadro emissivo di riferimento, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere agli enti preposti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.

GESTIONE DEI RIFIUTI

75. il Gestore deve prevenire per quanto possibile la produzione di rifiuti, a norma del D.Lgs. 152/06, articolo 6, comma 16, lettera c);

76. il Gestore deve verificare la corretta classificazione dei rifiuti generati nelle varie fasi dell'esercizio dell'impianto ed assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dal decreto Ministero ambiente 10/04/1998 n. 148;

77. le aree per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere localizzate in area pavimentata e coperta, opportunamente identificate e contrassegnate per una rapida individuazione con targhe ben visibili sia per dimensione che per collocazione, al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti stoccati; le targhe identificative dovranno riportare la natura dei rifiuti espressa secondo gli opportuni codici E.E.R. allo scopo di distinguerli dalla materie prime presenti nell'impianto stesso; i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati e identificati separatamente dai rifiuti non pericolosi; qualora nel corso di validità dell'autorizzazione il Gestore intenda attivare nuove aree di deposito temporaneo, dovrà darne comunicazione alla Città metropolitana e all'Arpa;

78. la gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legislazione vigente (art. 183 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). La registrazione dei controlli sul "deposito temporaneo" verrà effettuata come previsto dal PMeC. In particolare, il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti,con la protezione di appositi bacini di contenimento laddove possano verificarsi fuoriuscite di sostanze inquinanti;

79. il deposito dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche);

80. i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione;

81. i recipienti contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto; tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento, movimentazione ed ispezione;

82. gli olii usati devono essere gestiti in conformità agli obblighi previsti per i detentori dalla normativa vigente in materia e lo stoccaggio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96.

PRESCRIZIONI per la PROTEZIONE DEL SUOLO e delle ACQUE SOTTERRANEE

Il Gestore dovrà;

83. provvedere alla corretta manutenzione della pavimentazione dell'intero stabilimento (interna ed esterna) per prevenire infiltrazioni di contaminanti nelle acque sotterranee;

84. verificare l'integrità strutturale dell'area di stoccaggio e dei serbatoidelle sostanze chimiche e dei serbatoi di stoccaggio del gasolio, nonché registrare i dati rilevati secondo quanto specificato nel PMeC;

85. ripetere, salvo diverse indicazioni del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, le analisi delle sostanze indicate rispettivamente nelle tabelle C17 "Misure piezometriche qualitative" e C18 "monitoraggio al suolo" del PMeC, con le frequenze riportate nello stesso e per la verifica del rispetto dei valori indicati in Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006: le date in cui verranno effettuati tali controlli dovranno essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo all'Arpa e per conoscenza al Comune, alla Città metropolitana e al Ministero dell'Ambiente, e i risultati dovranno essere trasmessi ai medesimi Enti entro 2 mesi dalle date di campionamento;

PRESCRIZIONI PER I CONTROLLI PROGRAMMATI

86. ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio è l'autorità titolare della conduzione dei controlli previsti dal presente

provvedimento e definisce, sentito anche il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli;

87. sono a carico del Gestore gli oneri per i controlli programmati effettuati da Arpa, previsti dall'articolo 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06, da calcolare sulla base delle tariffe in vigore nella Regione Lazio;

88. la Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio dovrà:
    a. verificare i rapporti periodici inviati dal Gestore individuando eventuali criticità ambientali ed eventuali non conformità e provvedendo ad informarne la Città metropolitana;
    b. accertare quanto previsto dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'articolo 29-decies del D.Lgs. 152/2006;
    c. effettuare i controlli secondo le frequenze e le modalità specificate nel piano di monitoraggio e controllo comunicando gli esiti e indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 29-decies del D.Lgs. 152/2006.